

# Regolamento concernente l'impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

## Modifica del 9 giugno 2004

Approvata dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004

---

*La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale  
ordina:*

I

Il regolamento del 5 dicembre 1989<sup>1</sup> concernente l'impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale è modificato come segue:

*Art. 1 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> I mezzi derivanti dai contributi alla prevenzione degli infortuni sono utilizzati come segue:

- a. in primo luogo, per i temi prioritari fissati dal Fondo e per i progetti da esso commissionati;
- b. in secondo luogo, per i progetti che non rientrano in una delle categorie tematiche prioritarie; l'ordine di priorità delle domande è stabilito in base al presunto effetto del progetto.

<sup>4</sup> Non sono erogati contributi strutturali a organizzazioni e associazioni.

*Art. 2 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le domande d'aiuto finanziario dirette al Fondo devono comprovare la necessità del progetto presentato e giustificarne l'efficacia in materia di prevenzione d'infortuni. La Commissione amministrativa accoglie le domande relative a uno dei temi/programmi prioritari se:

- a. rientrano in una delle categorie stabilite; o
- b. diversi richiedenti raggruppano le loro attività per potenziare l'effetto dei programmi prioritari.

<sup>2</sup> Le domande devono essere presentate unicamente per mezzo dell'apposito modulo del Fondo di sicurezza stradale. Il documento può essere scaricato dal sito Internet<sup>2</sup> oppure richiesto presso il Segretariato.

<sup>1</sup> RS 741.816

<sup>2</sup> [www.verkehrssicherheitfonds.ch](http://www.verkehrssicherheitfonds.ch)

*Art. 5 cpv. 1 e 3 frasi introduttive nonché cpv. 4 secondo periodo*

<sup>1</sup> Se i progetti sono pluriennali, i beneficiari devono presentare annualmente i seguenti documenti: ...

<sup>3</sup> Il Segretariato del Fondo di sicurezza stradale deve in ogni caso ricevere, appena possibile, ma al più tardi con il conteggio, un esemplare giustificativo di: ...

<sup>4</sup> ... Nel caso di documenti giustificativi basta un esemplare; il Segretariato può esigere altri esemplari a destinazione della Commissione amministrativa.

*Art. 6*                      **Controllo**

<sup>1</sup> Il Segretariato è incaricato di seguire i progetti.

<sup>2</sup> La Commissione amministrativa o il suo presidente può ordinare la verifica particolareggiata dei conti in base ai giustificativi.

**II**

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.

9 giugno 2004

In nome della Commissione amministrativa  
del Fondo di sicurezza stradale:

Il presidente, Werner Jeger